



Città di Tirano
Provincia di Sondrio

REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Approvato con Delibera di G.C. n. 37 del 12.02.2026

Indice

Art. 1 Fonti normative

Art. 2 Tipologia delle infrazioni e Sanzioni disciplinari

Art. 3 Titolarità dell'azione disciplinare

Art. 4 Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.)

Art. 5 Costituzione Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.)

Art. 6 Membro esterno U.P.D

Art. 7 Astensione e ricusazione

Art. 8 Impugnazione delle sanzioni disciplinari

Art. 9 Pubblicità

Art. 10 Entrata in vigore e Abrogazioni

Art. 1

Fonti normative

1. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari al personale contrattualizzato del Comune di Tirano è disciplinato dal vigente D. Lgs. 165/2001, da ultimo aggiornato al d. lgs. 75/2017, dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto Regioni e Autonomie Locali e dalle norme del presente Regolamento.

Art. 2

Tipologia delle infrazioni e Sanzioni disciplinari

1. La tipologia delle infrazioni è stabilita dall'art.71 e ss. del CCNL del 2022 "Funzioni locali", dagli artt. 55 fino al 55 novies del vigente D. Lgs. n.165/2001 e dal Codice di Comportamento dell'Ente.
2. Le sanzioni disciplinari sono tassativamente stabilite dall'art. 72 e ss. del CCNL del Comparto "Funzioni locali" sottoscritto nel 2022, come rimodulate dal D. Lgs. n.150/2009 e dalla L. n.190/2012, e indicate nel Codice di comportamento/disciplinare dell'Ente.
 - Le sanzioni disciplinari sono:
 - rimprovero verbale;
 - rimprovero scritto (censura);
 - multa d'importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;
 - sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;
 - sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a quindici giorni commisurata alla gravità dell'illecito contestato al dipendente (art.55 bis comma 7 del vigente d.lgs. 165/2001);
 - sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni fino ad un massimo di tre mesi (art. 55 sexies comma 1, del vigente D. Lgs.vo n. 165/2001);
 - sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell'art.55-sexies, comma 3, anche con riferimento alla previsione di cui all'art. 55-septies, comma 6.
 - sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni fino ad un massimo di sei mesi;
 - licenziamento con preavviso;
 - licenziamento senza preavviso.

Art. 3

Titolarità dell'azione disciplinare

1. Nel rispetto di quanto previsto nel Titolo IV del vigente D. Lgs. 165/2001 e considerato che il Comune non ha qualifiche dirigenziali, la titolarità dell'azione disciplinare spetta:

- *al Responsabile di Servizio* (Titolare di E.Q.) per l'irrogazione diretta del solo rimprovero verbale nei confronti del personale a lui assegnato;
- *al Segretario Comunale* per l'irrogazione diretta del solo rimprovero verbale nei confronti dei Responsabili di Servizio (Titolari di E.Q.);
- *all'Ufficio per i procedimenti disciplinari (U.P.D.)* cui spetta l'intera gestione del procedimento (dalla contestazione alla irrogazione della sanzione) sia per le infrazioni classificate minori che per quelle classificate gravi nonché per quelle direttamente previste negli artt. da 55 a 55-novies del citato D. Lgs. 165/2001.

Art. 4

Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.)

1. L'U.P.D. è competente per i procedimenti disciplinari nei confronti di tutto il personale del Comune, ivi compresi i Responsabili (Titolari di E.Q.), per fatti che comportano sanzioni superiori al rimprovero verbale così come previsto dalla vigente normativa in materia e come specificato nel precedente articolo 3.

2. In caso di assenza o impedimento dei membri dell'U.P.D. ovvero in caso di incompatibilità accertata ai sensi di legge o in quello in cui siano interessati al procedimento disciplinare, il Sindaco dispone, con proprio decreto, la loro temporanea sostituzione con altro personale di adeguata competenza.

3. L'U.P.D. può avvalersi, in ragione della complessità, della natura e rilevanza delle questioni oggetto del procedimento disciplinare e per questioni specifiche, di consulenti tecnici appositamente nominati.

4. L'U.P.D. può aprire direttamente i procedimenti disciplinari non solo nei casi in cui la segnalazione pervenga da parte del Segretario Comunale o dei Responsabili di Servizio (titolare di E.Q.), ma anche nelle ipotesi in cui l'Ufficio abbia altrimenti acquisito notizia qualificata dell'infrazione tramite segnalazione da parte di un altro dipendente, o di un amministratore o di un terzo.

5. Nell'espletamento delle sue attribuzioni l'U.P.D. dispone di pieni poteri in ordine a sopralluoghi, ispezioni, acquisizione di testimonianze e

assunzione di qualsiasi mezzo di prova, incluso l'acquisizione di informazioni e documenti da altre amministrazioni pubbliche.

Art.5

Costituzione Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.)

1. L'U.P.D. è composto da n. 3 componenti:
 - il Segretario Generale con il compito di Presidente;
 - il Responsabile del Servizio Personale o, in caso di conflitto, altro Responsabile d'area o Nucleo di valutazione;
 - un membro esperto esterno.
2. La scelta del membro esterno avviene per *intuitu personae* tramite espletamento di avviso pubblico e/o manifestazione di interesse; è possibile prevedere un componente supplente.
3. Svolge il ruolo di Segretario/Istruttore, senza diritto di voto un dipendente comunale almeno di categoria "Istruttori" (ex C), di preferenza addetto all'Ufficio protocollo, appositamente nominato dall'Ufficio procedimenti disciplinari.
4. L'U.P.D. viene costituito con Decreto del Sindaco, previa selezione del componente esterno a cura dell'Area amministrativa, e ha durata triennale.
5. Nel decreto sindacale di costituzione dell'UPD è possibile prevedere anche la nomina di un componente "supplente" per il caso di assenza o impedimento o ricazione di uno dei componenti effettivi.
6. Al componente del Nucleo di valutazione, se nominato, viene assegnata una somma aggiuntiva al compenso previsto per l'attività principale per ogni seduta il cui importo verrà definito nel provvedimento di nomina.
7. Per il componente esterno all'ente effettivo o supplente è previsto un gettone di presenza per ogni seduta il cui importo verrà definito nel provvedimento di nomina.
8. L'UPD può essere costituito anche in forma associata ed in tal caso tutti e tre i componenti dovranno essere esterni, e la loro selezione e nomina avverrà a cura dell'Ente Capoverbaione.

Art.6

Membro esterno U.P.D

1. Possono assumere la qualifica di membri esterni dell'U.D.P. i soggetti (cittadini italiani e/o dell'U.E), esterni all'Ente, che alternativamente:

- Siano avvocati iscritti al rispettivo albo che abbiano maturato una significativa e documentata esperienza nell'ambito del contenzioso in materia di lavoro pubblico o studi significativi in tale settore.
- Siano esperti che ricoprano o abbiano ricoperto l'incarico di Presidente/Componente dell'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari presso Pubbliche Amministrazioni;

2. Non possono partecipare, per incompatibilità, a garanzia dell'autonomia e dell'indipendenza dell'UPD:

- i soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le organizzazioni stesse o che abbiano rivestito simili incarichi o cariche oppure che abbiano avuto simili rapporti negli ultimi tre anni;
- i Revisori dell'Ente;
- i soggetti che abbiano conflitti di interesse o contenzioso in corso con l'Ente;
- il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al secondo grado dei dipendenti dell'Ente o con il vertice politico - amministrativo o, comunque, con l'organo di indirizzo politico - amministrativo;
- i soggetti che facciano parte di organi di amministrazione attiva o consultiva di organismi a cui partecipa finanziariamente l'Ente o che dallo stesso ricevano contributi;
- i soggetti che siano esclusi dai pubblici uffici;
- magistrati o avvocati dello Stato che svolgano le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o distrettuale del Comune di Tirano;
- i soggetti che rivestano o abbiano rivestito incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso l'Amministrazione Comunale o in Società partecipate e controllate dall'Ente, nel triennio precedente la nomina e/o incarichi pubblici elettivi in organizzazioni sindacali.

3. L'incaricato resta in carica per un periodo di tre anni dal conferimento dell'incarico e può essere rinnovato per una sola volta. Dopo la scadenza, l'incaricato resta in carica in regime di prorogatio, fino alla nomina del nuovo membro esperto o al rinnovo del medesimo incarico.

Art. 7

Astensione e ricsuzione

1. Le cause che determinano l'obbligo di astensione e la facoltà di ricsuzione sono quelle previste dall'art. 51 del codice di procedura civile.

2. La ricsuzione è proposta dal dipendente interessato al procedimento, con apposita richiesta, entro e non oltre 3 gg. precedenti la data della seduta per l'audizione difensiva. Detta richiesta deve contenere una analitica descrizione dei presupposti oggettivi ed i mezzi di prova a sostegno

della ricusazione ed è presentata direttamente dall'interessato, o tramite legale, o rappresentate sindacale, all'UPD.

3. Il componente ricusato formula le proprie osservazioni/controdeduzioni entro la data fissata per l'audizione difensiva.

4. Sulle richieste di ricusazione decide in via definitiva l'UPD, con l'astensione del componente ricusato. Nel caso la ricusazione riguardi contestualmente più componenti dell'UPD, le osservazioni/controdeduzioni dei componenti ricusati saranno trasmessi al Segretario Generale entro la data fissata per l'audizione difensiva; in tal caso la decisione definitiva è assunta dal Segretario generale con proprio atto.

5. Del provvedimento di accoglimento o di rigetto, debitamente motivato, viene data formale comunicazione al dipendente interessato.

6. Il/i componente/i dell'UPD ricusati, ovvero, tenuti ad astenersi, sono sostituiti secondo quanto disposto al precedente art. 4.

Art. 8

Impugnazione delle sanzioni disciplinari

1. Le controversie relative ai procedimenti disciplinari sono devolute al Giudice Ordinario, ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

2. I provvedimenti sanzionatori possono essere impugnati attraverso l'esperimento del tentativo facoltativo di conciliazione di cui agli artt. 410 e 411 c.p.c., oppure mediante le procedure arbitrali ex artt. 412 e 412 quater, ferma restando, comunque, l'esperibilità dell'azione giudiziaria negli ordinari termini prescrizionali.

Art.9

Pubblicità

1. Il presente Regolamento è inserito nel sito istituzionale, link "Amministrazione Trasparente", Sezione "Disposizioni Generali", Sottosezione "Atti Generali".

Art. 10

Entrata in vigore e Abrogazioni

1. Dalla data di costituzione del nuovo Ufficio procedimenti disciplinari in forma collegiale sono abrogate tutte le norme regolamentari incompatibili con quanto disciplinato dallo stesso.

2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

3. I procedimenti disciplinari giacenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono riassunti all'UPD collegiale, al momento della sua costituzione.